Civile Sent. Sez. 6 Num. 13543 Anno 2015

Presidente: FINOCCHIARO MARIO

Relatore: ARMANO ULIANA

Data pubblicazione: 01/07/2015

SENTENZA

sul ricorso 13809-2014 proposto da:

PANNI GIGLIOLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SIMETO 12, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI PASCONE, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

CONDOMINIO PALAZZO PISERCHIA - VIA NAPOLI 67 - FOGGIA,


UGF ASSICURAZIONI SPA;

- intimati -



avverso la sentenza n. 1613/2013 della CORTE D'APPELLO di BARI del 27.1.2013, depositata il 28.11.2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ULIANA ARMANO.



Svolgimento del processo

Panni Gigliola propone ricorso per cassazione con un motivo avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 28-11-13 che ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto della domanda da lei proposta nei confronti del Condominio Palazzo Piserchia e della Unipol, ora UGF Assicurazioni, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di una caduta determinatasi nella nell'attraversare il portico del condominio a causa di un irregolare e mal realizzato scivolo per andicappati.

Gli intimati non hanno presentato difese.

Motivi della decisione

La Corte d'appello ha confermato il rigetto della domanda sul rilievo che la ricorrente non aveva fornito la prova dell'anomalia del piano stradale e del nesso di causalità fra la stesse la caduta,non avendo richiesto alcuna prova testimoniale né altro genere di prova sul punto.

1.Con l'unico motivo si denunzia violazione dell'art.2051 e 2697 c.c.

Il motivo è infondato sul rilievo che per applicare la presunzione di responsabilità a carico del custode prevista nell'art.2051 cod.civ. è necessario che il danneggiato provi l'accadimento del fatto, vale a dire che l'evento come descritto in citazione si è effettivamente verificato.

Nella specie la ricorrente non ha fornito alcuna prova in tale senso , come correttamente evidenziato dai giudici di merito.

Nulla per le spese stante l'assenza degli intimati.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi dell'art.13 comma1 quater del D.P.R. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

Roma 17 aprile 2015